

# STATUTO

## ***UNARMA Associazione Sindacale Carabinieri***

### TITOLO PRIMO

#### COSTITUZIONE E SCOPI

##### Articolo 1

##### (Costituzione, denominazione sede e durata)

È costituita, ai sensi della **Legge 28 aprile 2022, n.46, l'Associazione professionale a carattere sindacale tra militari**, "UNARMA A.S.C." in seguito indicata solo UNARMA. E' costituita tra il personale in servizio ed in ausiliaria (costanza di servizio) dell'Amministrazione dell'Arma dei Carabinieri aderente al presente statuto ed avrà durata al 31 dicembre 2050. Il personale dell'Arma dei Carabinieri iscritto ad UNARMA collabora e partecipa alle attività **di UNARMA** come previsto dal presente statuto.

Il logo grafico (simbolo) – fiamma stilizzata a tre punte di colore argento, con colori blu e rosso di sfondo e con la dizione UNARMA A.S.C. di cui sarà chiesta autorizzazione all'utilizzo in ossequio alle norme vigenti.

La sigla ed il simbolo **di UNARMA** appartengono esclusivamente ad UNARMA e possono essere utilizzati solo dagli organi statutari in carica. La sede nazionale pro-tempore **di UNARMA** è in Roma 00154 via delle Cave Ardeatina n.37.

##### Articolo 2

##### (Finalità)

UNARMA non persegue fini di lucro, è apolitica, apartitica ed ha lo scopo di conseguire le seguenti finalità **di tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri associati in adesione agli artt. 2 e 5 della L. 28/04/2022 n.46** nonché in adesione alle norme e direttive **vigenti** e future e con i limiti ivi previsti:

- a) rappresentare, curare e tutelare gli interessi **collettivi** economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali assistenziali degli iscritti;
- b) rappresentare gli interessi **collettivi** dei carabinieri in tutte le forme previste dalle vigenti leggi e norme, anche presso gli organismi cui sia richiesta una rappresentanza della categoria;
- c) salvaguardare l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione sindacale da condizionamenti esterni ed interni nel rispetto delle vigenti leggi;

- d) promuovere iniziative ed azioni di solidarietà;
- e) promuovere la solidarietà, l'etica professionale, la professionalità, la trasparenza e la cura del benessere del personale;
- f) promuovere a mezzo delle strutture regionali provinciali e nazionale, nel pieno rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana e dei limiti imposti dalle leggi, iniziative di natura assistenziale, culturale a favore e tra i propri iscritti.
- g) UNARMA, in ossequio alle attuali norme vigenti, assicura il divieto di **preannunciare o proclamare lo sciopero, o azioni sostitutive dello stesso, o partecipare ad azioni di altre organizzazioni sindacali. Assicura inoltre il divieto di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della Legge 46/2022.**
- h) consentire l'adesione ad UNARMA del solo personale militare in servizio, di quello in ausiliaria, quest'ultimo, in quanto pienamente assoggettabile ad obblighi di servizio, destinatario di una specifica indennità per tale disponibilità e comunque soggetto a determinati vincoli dell'articolo 994 del COM. La decadenza dei soci avviene all'atto del congedo.
- i) consentire l'iscrizione del personale militare di qualsiasi ruolo e grado, tutelandone gli interessi a prescindere del ruolo di appartenenza.
- l) esclusione dalle competenze **di UNARMA** della trattazione delle materie attinenti ad ordinamento, addestramento, operazioni, settore logistico operativo, rapporto gerarchico funzionale e impiego del personale.
- m) garantire l'estraneità alle competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali e territoriali di qualsiasi livello e natura.
- n) tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata massima di 4 anni in riferimento a ciascuna carica.

### **Articolo 3 (Indipendenza ed autonomia)**

UNARMA salvaguarda l'indipendenza e l'autonomia dell'associazione da qualsiasi condizionamento esterno ed interno che possa farne deviare gli scopi che si prefigge. Essa si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla Pubblica Amministrazione, dal Governo, dai Partiti Politici, dalle Sette Filosofiche, dalle Confessioni Religiose e da ogni diversa Organizzazione Sindacale esterna all'Arma dei Carabinieri.

Le fonti di finanziamento **dell'Associazione derivano esclusivamente dai contributi sindacali connessi al versamento delle quote associative e dalle attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali erogate a favore dei propri associati.** UNARMA non ha finalità di lucro e **predispone annualmente, entro i termini di cui all'art. 7 c.5 L. 46/2022, i bilanci preventivo e consuntivo approvati dai soci e resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web di UNARMA e con le modalità e gli strumenti previsti e autorizzati dalla normativa di riferimento.**

## **Articolo 4** **(Adesioni e cooperazione)**

Possono far parte di UNARMA tutti i carabinieri di ogni ruolo ed ordine, che condividono gli scopi e le finalità fissati di cui all'art. 2 del presente Statuto. Non possono altresì essere iscritti ad UNARMA ai sensi dell'art.1 c.6 L. 46/2022, i militari di truppa di cui all'art. 627 c.5 del D.Lgs 15 marzo 2010, n.66 limitatamente agli "allievi", nonché "coloro che ricoprono cariche di vertice di cui agli artt. 25, 32 e 40 del Dlgs. 15 marzo 2010, n.66".

I carabinieri che vogliono aderire all'Associazione devono:

1. presentare domanda scritta da inoltrare al Consiglio Direttivo di UNARMA che ne approva l'adesione;
2. dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
3. versare la quota annuale così come stabilita dal Consiglio Direttivo di UNARMA previa trattenuta sullo statino paga.

La mancata ammissione dell'aspirante associato ad UNARMA deve essere motivata. I soci si distinguono in fondatori e ordinari:

- I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- I soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;

Tutti i soci hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Tutti i soci hanno diritto a candidarsi per ricoprire le cariche associative e partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) astenersi dall'intraprendere iniziative che siano in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- d) pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 5** **(Perdita dello status di socio)**

I soci cessano di appartenere all'Associazione per sopraggiunto collocamento in quiescenza, recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Direttivo Nazionale e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia comunicato almeno tre mesi prima.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea Nazionale o per espressa sua delega ad Organo statutario (Direttivo Nazionale e Collegio Nazionale dei Proviviri) per gravi motivi e previa contestazione

degli stessi, con assegnazione di un termine di **30** giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione e/o non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato in caso di eventuali controversie può ricorrere agli organi statutari competenti entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione **di espulsione** ferme restando le altre possibilità previste dalla legge nell'ambito giurisdizionale, secondo le modalità di cui al successivo art. 52.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Qualora i recessi avvengano nel periodo immediatamente precedente alle assemblee ed ai congressi territoriali e nazionali, hanno diritto di voto ma non sono eleggibili.

## **TITOLO SECONDO**

### **ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE, SPECIALE E CENTRALE**

#### **Articolo 6 (Organizzazione)**

L'organizzazione **di UNARMA** è articolata come segue:

- struttura territoriale Locale;
- struttura Provinciale;
- struttura di Specialità;
- struttura Regionale;
- struttura Nazionale.

#### **Articolo 7 (Strutture Territoriali e di Specialità)**

**Le strutture territoriali locali e di Specialità sono organizzate in:**

- Segreteria di Sezione;
- Consiglio Provinciale;
- Segreteria Provinciale;
- Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti;
- Consiglio delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo;
- Segreteria delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo;
- Collegio dei Revisori dei Conti delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo;
- Consiglio delle Unità Mobili e Addestrative;
- Segreteria delle Unità Mobili e Addestrative;
- Collegio dei revisori dei Conti delle Unità Mobili e Addestrative;
- Consiglio Regionale;
- Segreteria Regionale;
- Collegio Regionale dei Revisori dei Conti.

## **Articolo 8 (Struttura Centrale)**

La struttura centrale dell'Associazione è così organizzata:

- Consiglio Nazionale;
- Direttivo Nazionale;
- Segreteria Nazionale;
- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio Coordinamento Tecnico;
- Uffici e Commissioni nazionali;
- Collegio Nazionale dei Probiviri;
- Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti.

## **FUNZIONI E COMPOSIZIONE DELLE STRUTTURE TERRITORIALI E SPECIALIZZATE**

### **STRUTTURE TERRITORIALI**

#### **Articolo 9 (Segreteria di Sezione)**

Essa assume la **propria** denominazione **in relazione** alla nomenclatura **del Comune** assunta dal Comando Compagnia territorialmente competente, **ove questa viene istituita. Qualora più Sezioni siano costituite nell'ambito dello stesso Comune, queste assumeranno la denominazione determinata dal Direttivo Nazionale.**

La Segreteria di Sezione è composta da:

- un Segretario di Sezione;
- uno o più Vice Segretari di Sezione, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di assenza o impedimento. La consistenza numerica sarà indicata all'apertura delle Assemblee Congressuali e dovrà essere giustificata dal numero degli associati: fino a 50 saranno eletti 2 Vice Segretari, oltre i 50 sarà eletto un vice segretario in più ogni 50 associati.

Il Segretario di Sezione:

- **cura la pubblicità e l'attività di informazione e diffusione delle deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali, comunicati dell'Associazione, dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive direttive e ogni altra notizia inerente l'attività sindacale diffondendo materiale cartaceo informativo, utilizzando i mezzi di comunicazione telematica disponibili, contattando personalmente i tesserati;**
- **recepisce ed accoglie le problematiche esposte dal personale risolvendole, se possibile, o rappresentandole alla Segreteria Provinciale;**
- **cura il proselitismo fra i carabinieri ed il tesseramento ;**

- accoglie le candidature e forma le liste, di cui al Regolamento Congressuale, predisponendo le relative attività di concerto con l'organizzazione territoriale.

### **Articolo 10**

#### **(Consiglio Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo)**

Il Consiglio Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito provinciale.

Esamina il rendiconto consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, presentati dalla Segreteria Provinciale/dalla Segreteria delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo per l'approvazione che, inderogabilmente, deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno.

Si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale/Segretario Generale delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Provinciale di riferimento, o su richiesta scritta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Il Consiglio Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo è composto dalla Segreteria Generale Provinciale e, di norma, da un numero non superiore a 15 Consiglieri. Il numero dei Consiglieri può essere elevato a 25 quando il numero degli iscritti nell'ambito provinciale/metropolitano è superiore a 350.

Il numero complessivo di componenti il Consiglio di cui sopra, viene stabilito all'inizio del Congresso.

### **Articolo 11**

#### **(Segreteria Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo)**

La Segreteria Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo attua le delibere del Consiglio Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo e le direttive Regionali e Nazionali.

Elabora la politica sindacale provinciale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.

E' responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

La Segreteria Provinciale, di norma, si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o su richiesta scritta motivata dei 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.

Nell'ambito della Segreteria Provinciale, per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo, su proposta del Segretario Generale Provinciale e con delibera della Segreteria.

La Segreteria Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo è composta da:

- Segretario Generale Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo;

- un massimo di 2 Segretari Generali Provinciali/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale in caso di assenza o impedimento;

- Segretari Provinciali/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo, in numero non superiore a 9;

Il Segretario Generale Provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo è il rappresentante legale **di UNARMA** a livello provinciale/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo. Esso coordina le attività dei Segretari Provinciali/delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo e delle Segreterie di Sezione.

Per la particolare conformazione del territorio e la maggiore presenza di militari che prestano servizio nelle città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo, il Direttivo Nazionale individuerà, con atto dispositivo, le Sezioni Territoriali delle Città Metropolitane che saranno di competenza delle rispettive Segreterie.

## **Articolo 12** **(Segreteria Generale Provinciale)**

La Segreteria Generale Provinciale:

- a) attua le delibere del Consiglio Provinciale e le direttive Regionali e Nazionali.
- b) Elabora la politica sindacale provinciale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale e Nazionale.
- c) si riunisce, di norma, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale Provinciale o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
- d) Può deliberare, per specifici settori di attività sindacale, incarichi da attribuire ai Segretari Provinciali o ai Segretari di Sezione.

La Segreteria Generale Provinciale è composta:

- a) da un Segretario Generale Provinciale;
- b) da un massimo di 2 Segretari Generali Provinciali Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale Provinciale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Provinciale in caso di assenza o impedimento;

Il Segretario Generale Provinciale:

- a) è il rappresentante legale **di UNARMA** a livello provinciale;
- b) coordina l'attività dei Segretari Provinciali e delle Segreterie di Sezione.
- c) è tenentario e responsabile, unitamente ad uno o più segretari Provinciali all'uopo individuati con delega, del conto corrente ove affluiranno le somme spettanti, in quota parte, versate dall'organizzazione centrale;
- d) attiva programmi ed elabora idee per l'accrescimento culturale e professionale dei soci sul territorio provinciale;
- e) è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.

### **Articolo 13**

#### **(Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e Collegio dei Revisori dei Conti delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo)**

Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Revisori dei Conti delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo, **eletti a seguito del Congresso Provinciale e del Congresso delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo e secondo quanto stabilito nel Regolamento Congressuale**, controlla l'amministrazione contabile e patrimoniale provinciale e verifica:

- la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- la documentazione dello stato patrimoniale.
- Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Provinciale/metropolitano per l'approvazione.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento.
- Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore e Revisore dei Conti.

I membri del Collegio Provinciale dei Revisori dei conti è eletto nelle fasi congressuali e secondo le regole previste dal relativo regolamento.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Provinciale/metropolitano che vi provvede per mezzo della Segreteria Provinciale.

### **Articolo 14**

#### **(Consiglio Regionale)**

Il Consiglio Regionale è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito regionale.

1. Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria Regionale.
2. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale Regionale, che lo presiede, o su delibera della Segreteria Regionale, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Esso è composto:

1. dai componenti la Segreteria Regionale;
2. dai Segretari Generali Provinciali;
3. dai Segretari Generali delle Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo, presenti nella Regione Amministrativa;
4. da un numero di Consiglieri non superiore a 20 per le Regioni fino a 4 province e 40 per le Regioni con province superiori a 4 assicurando, comunque, la presenza di almeno un consigliere per ogni provincia/Città Metropolitana. Il numero complessivo di consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui ai numeri 1) e 2), viene stabilito all'inizio del Congresso.



## **Articolo 15** **(La Segreteria Regionale)**

La Segreteria Regionale attua le delibere del Consiglio Regionale, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia. Ha compiti di coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture provinciali nell'ambito del territorio di competenza.

Essa è composta:

1. dal Segretario Generale Regionale;
2. da un massimo di 2 Segretari Generali Regionali Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale Regionale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale Regionale in caso di assenza o impedimento;
3. dai Segretari Regionali, in numero non superiore a 12, di cui – preferibilmente e se presenti sul territorio regionale - uno proveniente dalle Unità Specializzate ed uno dai Carabinieri Forestali;

Il Segretario Generale Regionale:

1. è il rappresentante legale **di UNARMA** a livello regionale;
2. vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali.
3. è tenentario e responsabile, unitamente ad uno o più segretari Regionali all'uopo individuati con delega, del conto corrente ove affluiranno le somme spettanti, in quota parte, versate dall'organizzazione centrale;
4. si potrà avvalere di consulenze esterne specifiche di professionisti nel settore amministrativo/contabile/legale per la risoluzione di controversie con terzi, non facenti parte dell'Associazione sindacale.
5. attribuisce, con delega formale e per specifici settori di attività sindacale, incarichi ai Segretari Regionali, ai segretari Generali Provinciali, di specialità e di Sezione.
6. dirige e coordina, inoltre, l'attività organizzativa **di UNARMA** a livello regionale in materia di:
  - a) Affari Generali ed Ufficio Legale;
  - b) Organizzazione iniziative, manifestazioni;
  - c) Politica dei quadri, formazione nazionale sindacale e progetti;
  - d) Politica delle risorse, canalizzazione e rapporti con le altre strutture sindacali, orientamento e finalizzazione della spesa;
  - e) Campagne straordinarie di proselitismo e tesseramento;
  - f) Controversie organizzative/tesseramento/risorse in sede di enti bilaterali territoriali (con il responsabile dell'Area di competenza della Segreteria Regionale);
  - g) Rapporti tra la Segreteria Generale e la Segreteria Nazionale.

I Segretari Generali Regionali Aggiunti avranno competenza Generale su tutti gli affari riguardanti le specifiche deleghe del Segretario Generale Regionale.

## **Articolo 16** **(Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti controlla l'amministrazione regionale e verifica:

- la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;

- la documentazione dello stato patrimoniale.
- Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio Regionale per l'approvazione.
- Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore e Revisore dei Conti.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale Regionale che vi provvede per mezzo della Segreteria Regionale.

## **STRUTTURE UNITA' MOBILI, ADDESTRATIVE E SPECIALIZZATE**

### **Articolo 17**

#### **(Segreteria di Sezione presso Reggimenti, Battaglioni e Scuole)**

La Segreteria di Sezione delle Unità Mobili, Addestrative e Specializzate costituisce la struttura operativa primaria di UNARMA dacato. Analogamente alla linea territoriale, assume la denominazione dell'Ufficio/Compagnia ove viene costituita.

La Segreteria Sezionale è composta:

- dal Segretario di Sezione;
- da massimo due Vice Segretari, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario nel caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario di Sezione:

- cura la pubblicità e l'attività di informazione e diffusione delle deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali, comunicati dell'Associazione, dichiarazioni dei militari che ricoprono cariche elettive direttive e ogni altra notizia inerente l'attività sindacale diffondendo materiale cartaceo informativo, utilizzando i mezzi di comunicazione telematica disponibili, contattando personalmente i tesserati;
- recepisce ed accoglie le problematiche esposte dal personale risolvendole, se possibile, o rappresentandole alla Segreteria Provinciale;
- cura il proselitismo fra i carabinieri ed il tesseramento ;
- accoglie le candidature e forma le liste, di cui al Regolamento Congressuale, predisponendo le relative attività di concerto con l'organizzazione dell'Unità Addestrativa.

**Articolo 18**  
**(Consiglio delle Unità Mobili/Addestrative)**

Il Consiglio delle Unità Mobili/Addestrative, parimenti al Consiglio Provinciale, è organo deliberante sulla politica sindacale nell'ambito del Reggimento, Battaglione o Scuola di appartenenza di cui assume la denominazione. Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria dell'Unità Mobile/Addestrativa.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale delle Unità Mobili/Addestrative, che lo presiede, o su delibera della Segreteria delle Unità, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti.

Esso è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Generale Unità Mobile/Addestrativa;
- b) dai componenti la Segreteria Unità Mobile/ Addestrativa;
- c) dai Segretari di Sezione (segretari di compagnia);
- d) da un numero di Consiglieri non superiore a 15 per Unità Mobile/Addestrativa, fino a 4 Sezioni e 40 soci, assicurando, comunque, la presenza di almeno un Consigliere per ogni sezione.

**Articolo 19**  
**(La Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative)**

La Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative attua le delibere del Consiglio delle unità Mobili/Addestrative di appartenenza, del Consiglio di Specialità e le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia. Ha compiti di coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture di Sezione nell'ambito del Reggimento, Battaglione e Scuola di competenza.

La Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative:

1. elabora la politica sindacale, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria Regionale, nella cui regione insiste l'Unità, e Nazionale.
2. è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
3. di norma, si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale dell'Unità o di 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
4. nell'ambito della Segreteria dell'Unità (Reggimento, Battaglione, Scuola), per specifici settori di attività sindacale, possono essere deliberati incarichi da attribuire ai Segretari di specialità, su proposta del Segretario Generale dell'Unità e con delibera della Segreteria.

La Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative è composta:

- a) dal Segretario Generale dell'Unità Mobile o Addestrativa;
- b) da un massimo di 2 Segretari Generali Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale dell'Unità in caso di sua

assenza o impedimento;

c) dai Segretari di Unità Mobile/Addestrativa, in numero non superiore a 9;

Il Segretario Generale del Reggimento/Battaglione/Scuola è il rappresentante legale di UNARMA a livello dell'Unità. Esso coordina l'attività dei Segretari dell'Unità e delle proprie Segreterie di Sezione.

## **Articolo 20** **(La Segreteria Generale delle Unità Mobili/Addestrative)**

La Segreteria Generale dell'Unità Mobile/Addestrativa:

1. attua le delibere del Consiglio di Specialità e le direttive Regionali e Nazionali.
  2. Elabora la politica sindacale dell'Unità, cura l'attività di propaganda e proselitismo e raccorda le attività sindacali con la Segreteria di Specialità Regionale e Nazionale.
  3. È tenentario e responsabile, unitamente ad uno o più segretari dell'Unità di riferimento all'uopo individuati con delega, del conto corrente ove affluiranno le somme spettanti, in quota parte, versate dall'organizzazione centrale;
  4. attiva programmi ed elabora idee per l'accrescimento culturale e professionale dei soci sul territorio provinciale
  5. è responsabile della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni di bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia.
  6. si riunisce, di norma, almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale dell'Unità o dai 2/3 dei componenti la Segreteria stessa.
  7. Può deliberare, per specifici settori di attività sindacale, incarichi da attribuire ai Segretari dell'Unità di riferimento o ai segretari di sezione presso i Reggimenti, Battaglioni o Scuole.
2. La Segreteria Generale dell'Unità è composta:
1. da un Segretario Generale dell'Unità Mobile/Addestrativa;
  2. da un massimo di 2 Segretari Generali Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale dell'Unità, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento;
3. Il Segretario Generale dell'Unità è il rappresentante legale di UNARMA nell'ambito dell'Unità Mobile/Addestrativa. Esso coordina l'attività dei Segretari dell'Unità di riferimento e delle Segreterie di Sezione.

## **Articolo 21** **(Il Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità Mobili/Addestrative)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità Mobili/Addestrative, eletto a seguito di Congresso di Unità Mobile/Addestrativa, controlla l'amministrazione dell'Unità di appartenenza e verifica la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite nonché la documentazione dello stato patrimoniale.

Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio dell'Unità per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere un verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale

dell'Unità Mobile/Addestrativa che vi provvede per mezzo della Segreteria dell'Unità di riferimento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore e Revisore dei Conti. Nel caso in cui non vi fosse stata ancora una pubblica elezione a seguito di Congresso, o per rinuncia dei membri eletti, il Collegio o ciascuno dei suoi membri può essere nominato provvisoriamente dal Consiglio dell'Unità Mobile/Addestrativa, assumendo pieni poteri, previa ratifica della Segreteria Nazionale.

## **Articolo 22** **(Il Consiglio delle Unità Mobili/Addestrative)** **I e II Brigata Mobile – Comando Scuole**

Il Consiglio delle Unità Mobili/Addestrative, individuato presso l'Unità di riferimento di cui assume la nomenclatura, parimenti al Consiglio Regionale, è organo deliberante sulla politica sindacale in ambito Interregionale. Esamina per l'approvazione, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell'anno precedente e il bilancio preventivo per l'anno successivo presentato dalla Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative.

Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Segretario Generale delle Unità Mobili/Addestrative, che lo presiede, o su delibera della Segreteria delle Specialità, o su richiesta motivata di almeno 2/3 dei suoi componenti. Esso è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Generale delle Unità Mobili/Addestrative;
- b) dai componenti la Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative;
- c) dai Segretari Generali di Unità Mobile e Addestrativa di competenza;
- d) da un numero di Consiglieri non superiore a 20 per le Unità di Unità Mobili/Addestrative, fino a 4 Sezioni e 40 soci e un numero di Consiglieri non superiore a 30 per le Unità di Unità Mobili/Addestrative, oltre le 4 Sezioni e 40 soci assicurando, comunque, la presenza di almeno un Consigliere per ogni sezione. Il numero complessivo di Consiglieri da eleggere in aggiunta ai Segretari di cui alle lettere a) e b), viene stabilito all'inizio del Congresso.

## **Articolo 23** **(La Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative)**

La Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative, individuata presso l'Unità di riferimento di cui assume la nomenclatura, attua le delibere del Consiglio delle Unità Mobili/Addestrative, le direttive Nazionali ed è responsabile dell'osservanza della gestione amministrativo-contabile che deve avvenire nel rispetto delle previsioni del bilancio preventivo e delle norme vigenti in materia. Ha compiti di coordinamento, di supporto e di sollecitazione delle strutture di Sezione nell'ambito delle Segreterie di Unità Mobili/Addestrative di competenza.

Essa è composta:

- a) dalla Segretaria Generale delle Unità Mobili/Addestrative;
- b) dai Segretari delle Unità Mobili/Addestrative, in numero non superiore a 12.

## **Articolo 24** **(La Segreteria Generale delle Unità Mobili/Addestrative)**

La Segreteria Generale, **individuata presso il Reparto di Unità Mobili/Addestrative di riferimento del quale assume la nomenclatura**, eletta a seguito di Congresso è composta:

1. dal Segretario Generale delle Unità Mobili/Addestrative;
2. da un massimo di 2 Segretari Generali delle Unità Mobili/Addestrative Aggiunti che coadiuvano il Segretario Generale, di cui uno con funzioni vicarie che sostituisce il Segretario Generale in caso di sua assenza o impedimento;

Il Segretario Generale delle Unità Mobili/Addestrative:

- è il rappresentante legale **di UNARMA** a livello delle Unità Mobili/Addestrative vigila ed è responsabile dell'osservanza delle norme statutarie e regolamentari, nonché dell'attuazione delle disposizioni impartite anche dagli organi centrali.
- è tenutario e responsabile, unitamente ad uno o più segretari all'uopo individuati con delega, del conto corrente ove affluiranno le somme spettanti, in quota parte, versate dall'organizzazione centrale;
- si potrà avvalere, **sentita la Segreteria Nazionale**, di consulenze esterne specifiche di professionisti nel settore amministrativo/contabile/legale per la risoluzione di controversie con terzi, non facenti parte **di UNARMA**.
- attribuisce, con delega formale e per specifici settori di attività sindacale, incarichi ai Segretari delle Unità di Unità Mobili/Addestrative o ai Segretari di Sezione di Unità Mobili/Addestrative.
- dirige e coordina, inoltre, l'attività organizzativa **di UNARMA** a livello delle Unità di Unità Mobili/Addestrative in materia di:

- 1) Affari Generali ed Ufficio Legale;
- 2) Organizzazione iniziative, manifestazioni;
- 3) Politica dei quadri, formazione nazionale sindacale e progetti;
- 4) Politica delle risorse, canalizzazione e rapporti con le altre strutture sindacali, orientamento e finalizzazione della spesa
- 5) Campagne straordinarie di proselitismo e tesseramento
- 6) Controversie organizzative/tesseramento/risorse in sede di enti bilaterali territoriali (con il responsabile dell'Area di competenza della Segreteria delle Unità di Specialità);
- 7) Rapporti tra la Segreteria Generale di delle Unità di Specialità e la Segreteria Nazionale.

I Segretari Generali Aggiunti avranno competenza Generale su tutti gli affari riguardanti le specifiche deleghe del Segretario Generale delle Unità Mobili/Addestrative.

## **Articolo 25** **(Il Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità Mobili/Addestrative)**

Il Collegio dei Revisori dei Conti delle Unità Mobili/Addestrative, eletto a seguito di Congresso delle Unità Mobili/Addestrative **e secondo quanto stabilito nel Regolamento Congressuale**, controlla l'amministrazione **contabile** dell'Unità e verifica la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite nonché la documentazione dello stato patrimoniale. Esso, inoltre, esamina il rendiconto consuntivo e preventivo di cui redige apposito verbale, dal quale deve risultare quanto emerso dalla verifica e che deve essere presentato al Consiglio delle Unità Mobili/Addestrative per l'approvazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e da 2 membri supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza o impedimento. Il Presidente è eletto dai membri del Collegio. Di ogni intervento del Collegio, i componenti hanno l'obbligo di redigere verbale e di sottoscriverlo. Della conservazione dei verbali del Collegio è responsabile il Segretario Generale delle Unità Mobili/Addestrative **di riferimento** che vi provvede per mezzo della Segreteria delle Unità Mobili/Addestrative.

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore e Revisore dei Conti. Nel caso in cui non vi fosse stata ancora una pubblica elezione a seguito di Congresso, o per rinuncia dei membri eletti, il Collegio o ciascuno dei suoi membri può essere nominato provvisoriamente dal Consiglio Regionale, assumendo pieni poteri, previa ratifica della Segreteria Nazionale.

### **Articolo 26 (Unità specializzate)**

I militari in forza ai Comandi dipendenti dalle Organizzazioni e Comandi di Unità Specializzate, in particolare il Comando CC Antifalsificazione, il Comando CC Banca d'Italia, il Comando CC per la Tutela del Lavoro, Il Comando CC per la tutela della salute, il Comando CC Tutela Patrimonio Culturale, Il Comando CC Tutela Patrimonio Artistico, il Raggruppamento CC Aeromobili, Il Raggruppamento CC Investigazioni Scientifiche, Il Raggruppamento Operativo Speciale, il Comando CC Ministero Affari Esteri, Il Comando CC presso la Camera dei Deputati e presso il Senato della Repubblica, Il Reggimento CC Corazzieri, il Centro Eccellenza Stability Police Units, l'Organizzazione per la Tutela Forestale, Ambientale ed Agroalimentare, i Comandi CC Subacquei, i Comandi CC Cinofili ed i Reparti ed Unità per specifiche esigenze, sono inquadrati ed iscritti nelle sezioni della linea territoriale, nel cui territorio insistono i Comandi, le unità, le sezioni e gli uffici di specializzazione.

## **COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE DEGLI ORGANI CENTRALI**

### **Articolo 27 (Il Consiglio Nazionale)**

Il Consiglio Nazionale è l'organo deliberante sulla politica sindacale generale tra un Congresso e l'altro.

Può deliberare modifiche al presente Statuto ed al relativo Regolamento di Esecuzione con la maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto e fissa, inoltre, le modalità ed i tempi di svolgimento dei congressi ai vari livelli

E' presieduto dal Presidente **di UNARMA** e si riunisce almeno una volta l'anno, ed ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta **dal Presidente** o dai 2/3 dei suoi componenti. **Le riunioni della Consiglio Nazionale possono essere svolte in presenza ovvero in videoconferenza, anche per ragioni di gestione patrimoniale delle risorse e in ossequio ai principi di speditezza, efficacia ed efficienza.**

Esso è composto:

1. dai componenti il Direttivo Nazionale;

2. da un componente ogni 70 iscritti da calcolare su base regionale;
3. da un massimo di ulteriori 40 componenti, scelti tra i soci tesserati.

## **Articolo 28** **(Il Direttivo Nazionale)**

Il Direttivo Nazionale attua, unitamente alla Segreteria Nazionale, le delibere del Congresso Nazionale e del Consiglio Nazionale, ed approva annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

I componenti del Direttivo Nazionale, quali Dirigenti Nazionali, sono responsabili, singolarmente, delle istanze a valenza centrale e, collegialmente, della formazione di indirizzi e direttive che costituiscono la sintesi delle necessità di tutto il territorio.

Ad essi, per specifiche materie da attuare in stretto contatto con la Segreteria Nazionale, possono essere conferite deleghe su proposta del Segretario Generale e con delibera della Segreteria Nazionale.

Il Direttivo Nazionale viene convocato almeno una volta l'anno dal Segretario Generale o su richiesta motivata dei 2/3 dei componenti. **Le riunioni sono presiedute dal Segretario Generale. Le riunioni del Direttivo Nazionale possono essere svolte in presenza ovvero in videoconferenza, anche per ragioni di gestione patrimoniale delle risorse e in ossequio ai principi di speditezza, efficacia ed efficienza.**

Alle riunioni del Direttivo possono partecipare, senza diritto di voto, i Responsabili degli Uffici e Commissioni.

Il Direttivo Nazionale redige ed approva i Regolamenti congressuali per la elezione degli Organi costituenti l'organizzazione centrale e territoriale **di UNARMA**

Il Direttivo Nazionale è composto:

1. dai componenti l'Ufficio di Presidenza;
2. dai componenti la Segreteria Nazionale;
3. dai componenti l'Ufficio Coordinamento Tecnico;
4. dai Segretari Generali Regionali;
5. dai Segretari Generali di Specialità
6. da un massimo di ulteriori 35 componenti, regolarmente iscritti, scelti tra coloro che hanno dato particolare lustro a UNARMA o che si distinguono per particolari capacità e professionalità.

Compete al Direttivo Nazionale assicurare la tempestiva verifica delle linee di iniziativa e di azione **di UNARMA** ed il necessario coordinamento delle strutture in cui essa si articola.

## **Articolo 29** **(La Segreteria Nazionale)**

La Segreteria Nazionale attua la politica **di UNARMA** sulle linee programmatiche tracciate dal Congresso Nazionale. Ha il compito di attuare le decisioni del Consiglio Nazionale e del Direttivo Nazionale ed assicura la direzione delle attività **di UNARMA** e il rapporto con le strutture territoriali.



La Segreteria Nazionale gestisce l'attività nazionale **di UNARMA e rappresenta questa** nei confronti delle controparti nazionali in tutti i momenti in cui si esplicano le c.d. relazioni **di natura sindacale** e può intervenire in quelle che si svolgono nel territorio.

La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d'urgenza. Tali ultime devono essere sottoposte alla ratifica dell'organo ordinario competente.

I Componenti della Segreteria Nazionale sono collegialmente responsabili della gestione amministrativo-contabile ed amministrano, nel rispetto delle normative vigenti in materia, i contributi sindacali spettanti alla struttura nazionale.

Essa è composta:

- dal Segretario Generale;
- dal Segretario Generale Aggiunto;
- da un massimo di 15 Segretari Nazionali, di cui preferibilmente uno proveniente dal Comando Unità Mobili e Speciali, uno proveniente dal Comando delle Scuole ed uno proveniente dai Carabinieri Forestali.

Il Segretario Generale è il rappresentante legale **di UNARMA** a livello nazionale. Egli:

- pianifica e predispone, con la Segreteria Nazionale, tutte le attività per dare impulso e concretezza alla realizzazione delle attività statutarie;
- coordina i Segretari Nazionali ed assegna agli stessi eventuali deleghe;
- convoca e presiede la Segreteria Nazionale;
- coordina le attività della Segreteria Nazionale;
- convoca e presiede il Direttivo Nazionale.

Il Segretario Generale è coadiuvato nelle attività previste dal precedente punto dal Segretario Generale Aggiunto che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Al Segretario Generale Aggiunto ed ai Segretari Nazionali possono essere conferiti specifici incarichi, per la realizzazione degli obiettivi generali e particolari delle linee programmatiche **di UNARMA** così come deliberate dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Nazionale.

I componenti della Segreteria Nazionale sono responsabili collegialmente del funzionamento della Segreteria Nazionale e, singolarmente, del corretto, adeguato ed efficiente svolgimento dell'incarico ricevuto. Garantiscono, inoltre, l'interazione tra le attività svolte ed assicurano costante riferimento al Segretario Generale.

**Le riunioni della Segreteria Nazionale possono essere svolte in presenza ovvero in videoconferenza, anche per ragioni di gestione patrimoniale delle risorse e in ossequio ai principi di speditezza, efficacia ed efficienza.**

### **Articolo 30** **(Ufficio Coordinamento Tecnico)**

Al fine di assicurare la massima funzionalità degli organi sindacali, la Segreteria Nazionale si avvale dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico ai cui componenti possono essere affidati compiti di:

- coordinamento di più Uffici e Commissioni di cui all'art. 33;
- predisposizione e/o gestione di progetti strategici di livello nazionale.

I componenti dell'Ufficio Coordinamento Tecnico sono eletti dalla Segreteria Nazionale tra i Dirigenti Sindacali distintisi per particolari capacità e professionalità. I componenti dell'Ufficio Coordinamento Tecnico riferiscono al Segretario Generale delle attività compiute.

### **Articolo 31 (Ufficio di Presidenza)**

L'Ufficio di Presidenza **di UNARMA** è costituito dal Presidente e da un massimo di due Vice Presidenti che lo coadiuvano, tutti eletti al Congresso Nazionale. Il Presidente rappresenta l'unità **dell'Associazione professionale a carattere sindacale** ed è il garante dell'osservanza delle norme statutarie da parte degli Organi Centrali e Periferici **di UNARMA**. A tal fine convoca, anche su richiesta del Segretario Generale, il Collegio Nazionale dei Probiviri che presiede. È inoltre organo conciliatore **di UNARMA**, svolgendo la sua mediazione prima dell'intervento degli organi centrali statuari.

Il Presidente prende parte, quale componente, alle riunioni del Direttivo Nazionale. Presiede inoltre il Consiglio Nazionale.

Il Segretario Generale può delegare il Presidente **di UNARMA**, unitamente al Segretario Generale Aggiunto, a curare i rapporti con il Parlamento, Istituzioni esterne e con altre Associazioni Nazionali e Straniere.

Il Segretario Generale può delegare al Presidente la trattazione di questioni d'interesse nazionale nonché specifici rapporti con l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza. Su tali punti il Presidente riferisce direttamente al Segretario Generale.

Il Presidente organizza, coordina e verifica tutte le operazioni utili alla realizzazione del congresso nazionale, come da Regolamento congressuale.

L'Ufficio di Presidenza decade al momento dell'elezione del nuovo Presidente e Vice Presidenti. La gestione economica dell'ufficio di Presidenza sarà **curata** dalla Segreteria Nazionale. Nel caso in cui non vi fosse stata ancora una pubblica elezione a seguito di Congresso, o per rinuncia dei membri eletti, l'ufficio di Presidenza o ciascuno dei suoi membri può essere nominato provvisoriamente dalla maggioranza dei 2/3 del Direttivo Nazionale, assumendo pieni poteri per le proprie competenze, fino al primo Congresso.

### **Articolo 32 (Gli Uffici e le Commissioni nazionali)**

All'interno **di UNARMA** sono istituiti l'Ufficio Amministrazione, l'Ufficio Studi, **l'Ufficio Informatica**, l'Ufficio Relazioni Esterne, l'Ufficio Disciplina, l'Ufficio Comunicazione ed Immagine, l'Ufficio Formazione ed Aggiornamento Professionale, l'Ufficio Info-Europa, l'Ufficio Personale Aeronavigante, l'Ufficio Sviluppo Organizzativo e l'Ufficio Affari Legali, con la finalità di approfondire e seguire tematiche di particolare interesse per le attività **di UNARMA** in stretta collaborazione con la Segreteria Nazionale dalla quale dipendono.

Al fine di garantire l'attività di comunicazione ai mezzi di informazione di massa, è altresì istituito l'Ufficio Stampa, con la funzione di selezionare, filtrare e veicolare il flusso delle notizie provenienti dall'interno **di UNARMA** verso gli organi di informazione. I componenti ed il Responsabile degli Uffici sono nominati dal Segretario Generale tra gli iscritti ed i quadri sindacali **di UNARMA** che possiedono particolari capacità professionali o **anche tra**

soggetti esterni all'Associazione. Lo stesso Segretario Generale può revocare l'incarico con motivazione formale inappellabile.

Gli uffici sopra indicati e gli altri che saranno istituiti, con delibera del Consiglio Nazionale, dipenderanno dalla Segreteria Nazionale, con cui si raccordano direttamente e per la quale svolgono attività consultiva, ad eccezione dell'ufficio Amministrativo che dipenderà direttamente dalla Segreteria Generale Nazionale. Tutti gli Uffici e le Commissioni indicati nel presente articolo hanno sede presso la sede legale di UNARMA /Segreteria Generale.

La Segreteria Nazionale può istituire altri Uffici e Commissioni con specifiche competenze, e ne nomina i componenti ed il responsabile.

I responsabili degli Uffici e le Commissioni si raccordano direttamente con il Segretario Generale o con un componente della Segreteria Nazionale delegato dal predetto.

### **Articolo 33 (Il Collegio Nazionale dei Probiviri)**

Il Collegio Nazionale dei Probiviri è il massimo organo di giurisdizione interna di UNARMA. Delibera, per violazioni statutarie, le sanzioni nei confronti dei componenti gli organi delle strutture provinciali, regionali e nazionali. E' titolare della convalida, modifica o revoca delle sanzioni di cui al Titolo V del presente Statuto. Il Collegio Nazionale dei Probiviri è eletto dal Congresso Nazionale/Direttivo Nazionale ed è composto:

- dal Presidente di UNARMA, che lo presiede di diritto, o dal Vice Presidente all'uopo delegato, o per sua assenza o impedimento;
- da 4 membri, di cui 2 effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i primi in caso di assenza giustificata o impedimento. Tali membri sono eletti tra gli iscritti di UNARMA tra coloro i quali abbiano particolari attitudini e/o formazione specifica per ricoprire il particolare ruolo.

Non possono far parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, e qualora ne siano componenti decadono immediatamente, quegli associati che abbiano in corso, od instaurino, un contenzioso giurisdizionale con UNARMA o uno qualunque dei suoi organi statuari. Nel caso in cui non vi fosse stata ancora una pubblica elezione a seguito di Congresso, o per rinuncia dei membri eletti, il Collegio o ciascuno dei suoi membri può essere nominato provvisoriamente dalla maggioranza del Direttivo Nazionale, assumendo pieni poteri per le proprie competenze, fino al primo Congresso utile.

### **Articolo 34 (Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti)**

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti, eletto a seguito di Congresso Nazionale e secondo quanto stabilito nel Regolamento Congressuale, controlla l'amministrazione della struttura centrale e verifica:

- a) la regolarità nella tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- b) la documentazione dello stato patrimoniale.

Esso, inoltre, esamina e verifica il rendiconto consuntivo e preventivo annuali di cui redige apposito verbale che deve essere presentato al Consiglio Nazionale per l'approvazione.

Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da 5 membri di cui 3 membri effettivi e 2 supplenti che sostituiscono i membri effettivi in caso di assenza **giustificata** o impedimento. Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti può essere anche esterno, ovvero composto da qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di dottore **Commercialista** e Revisore dei Conti.

Il Presidente è eletto dai membri del Collegio.

Il Collegio, su incarico della Segreteria Nazionale, svolge altresì compiti ispettivi di controllo **sulla contabilità** degli organi territoriali.

## TITOLO TERZO

### ELEZIONI, CONGRESSI E DOCUMENTAZIONE

#### Articolo 35 (Elezioni e Congressi)

In linea generale sarà formato un regolamento congressuale che organizzerà tutte le fasi del congresso ordinario e straordinario, adeguandosi alle norme successivamente descritte.

La costituzione degli organi di gestione delle strutture organizzative territoriali e centrale di "UNARMA" avviene attraverso le fasi elettive congressuali da tenersi, in via ordinaria, ogni 4 anni, in ambito locale, provinciale, regionale, interregionale e nazionale. La elezione degli organi componenti le strutture territoriali e centrale **di UNARMA** avvengono per mezzo di Congressi e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi con delibera del Direttivo Nazionale.

Il regolamento congressuale dovrà essere redatto nel rispetto delle linee guida delle norme statutarie e regolamentari.

All'apertura di un Congresso, a qualsiasi livello, si dovrà procedere alla elezione:

- a) del Presidente del Congresso, il quale svolge il compito di coordinatore e di moderatore del Congresso;
- b) del Segretario del Congresso, che ha il compito di verbalizzare, in modo dettagliato e cronologico, tutti i lavori del congresso;
- c) della Commissione di Verifica Poteri, composta da non più di 5 membri **scelti fra gli iscritti ad UNARMA**, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale;
- d) la Commissione Elettorale, composta da non più di 5 membri **scelti fra gli iscritti ad UNARMA**, con i compiti e le mansioni che verranno indicati nel regolamento congressuale.

Il Congresso Locale può essere convocato in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 degli iscritti alla Sezione Locale.

I Congressi Provinciali, Regionali, Interregionali e Nazionale possono essere convocati in via straordinaria per deliberazione dei 2/3 dei componenti dei rispettivi Consigli Provinciale, Regionale, delle Specialità e Nazionale. In caso di Congresso straordinario Provinciale o Regionale, spetta alla Segreteria Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso

straordinario; in caso di Congresso straordinario Nazionale, spetta al Direttivo Nazionale indire e gestire entro e non oltre 30 (trenta) giorni il relativo Congresso straordinario.

### **Articolo 36 (Elezioni presso le Segreterie di Sezione)**

Per la elezione dei componenti delle Segreterie di Sezione e dei delegati ai congressi provinciali, si procede con elezioni da tenersi nell'ambito delle Sezioni stesse e con le modalità previste dal regolamento congressuale.

Gli iscritti della Sezione eleggono:

- a) il Segretario di Sezione;
- b) i Vice Segretari di Sezione;
- c) i delegati al Congresso Provinciale.

La Segreteria neo eletta nominerà due delegati al Congresso Provinciale. Il numero sarà incrementato di un delegato ogni 25 iscritti alla Sezione stessa. I componenti delle Segreterie di Sezione sono, di diritto, delegati al Congresso Regionale e delle Specialità.

### **Articolo 37 (Il Congresso Provinciale/Linea Mobile/Addestrativa/Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo)**

Il Congresso Provinciale/Linea Mobile e Addestrativa/ Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo è composto:

- a) dai componenti la Segreteria uscente;
- b) dai delegati eletti dalle Sezioni Territoriali e della linea Mobile/Addestrativa.

Il Congresso elegge:

- a) il Segretario Generale Provinciale/Metropolitano/Linea Mobile e Addestrativa/ Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo;
- b) il Segretario Generale Aggiunto, in numero stabilito al punto 2 lett. b) dell'art. 11 ed art. 19;
- c) i Segretari Provinciale/Metropolitano/Linea Mobile e Addestrativa, in numero stabilito al punto 2 lett. c) dell'art. 11 ed art. 19;
- d) il Consiglio Provinciale/Metropolitano/Linea Mobile e Addestrativa, in numero stabilito al punto 4 dell'art. 10 e 18;
- e) il Collegio Provinciale/Metropolitano/Linea Mobile e Addestrativa dei Revisori dei Conti;
- f) i Delegati al Congresso Regionale/ di Specialità, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi;
- g) i Delegati al Congresso Nazionale, in ragione a quanto previsto dal regolamento congressuale da emanarsi.

La Segreteria Provinciale neo eletta nominerà due delegati al Congresso Regionale. Il numero sarà incrementato di un delegato ogni 100 iscritti alla sezione provincia, Reggimento, Battaglione, Scuola.

I componenti delle Segreterie Generali Provinciali, delle città Metropolitane, della Linea Mobile e Addestrativa sono, di diritto, delegati al Congresso regionale e delle specialità.

## **Articolo 38** **(Il Congresso Regionale e Congresso delle Specialità)**

Il Congresso Regionale e delle Specialità è composto:

- a) dai componenti la Segreteria Regionale e delle Specialità uscente;
- b) dai Delegati eletti nei Congressi Provinciale/Metropolitano/Linea Mobile e Addestrativa.

Il Congresso Regionale/delle Specialità elegge:

- a) Il Segretario Generale Regionale e delle Specialità;
- b) il Segretario Generale Aggiunto, in numero stabilito al punto 2 lett. b) dell'art. 15 ed al punto 1 lettera b) dell'art. 24;
- c) i Segretari Regionali e delle Specialità, in numero stabilito al punto 2 lettera c) dell'art. 15 e dell'art. 23;
- d) il Consiglio Regionale e delle Specialità, come previsto dagli artt. 14 e 22;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti Regionale e delle Unità di Specialità, di cui all'art. 16 e 25.

La Segretaria Regionale e delle Specialità neo eletta nominerà due delegati al Congresso Nazionale. Il numero sarà incrementato di un delegato in relazione agli iscritti presso la Regione o Specialità, come indicato dal Regolamento Congressuale.

## **Articolo 39** **(Il Congresso Nazionale)**

Il Congresso Nazionale è il massimo Organo deliberante **di UNARMA** e si riunisce ogni quattro anni. Fissa gli indirizzi politici **dell'Associazione**, delibera le linee programmatiche da attuarsi nell'arco del quadriennio, e delibera le modifiche statutarie che sono vincolanti dal momento della loro approvazione ed approva il regolamento congressuale.

Il Congresso Nazionale è composto:

- a) dai componenti dell'Ufficio di Presidenza uscente;
- b) dai componenti della Segreteria Nazionale uscente;
- c) dai componenti del Direttivo Nazionale uscente;
- d) dai Delegati nominati nei Congressi Regionali e delle Specialità;
- e) dai componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti uscente;
- f) dai componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri uscente.

Esso elegge:

- a) il Presidente
- b) i Vice Presidenti;
- c) il Segretario Generale;
- d) il Segretario Generale Aggiunto;
- e) i Segretari Nazionali;
- f) i componenti dell'Ufficio di Coordinamento Tecnico di cui all'art. 30;
- g) i componenti del Direttivo Nazionale di cui al punto 8 lett. f) dell'art. 28;
- h) i componenti del Consiglio Nazionale di cui al punto 4 lettere b) e c) dell'art.27;
- i) i componenti del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti;
- j) i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri.

# DESIGNAZIONE, SOSTITUZIONE, INTEGRAZIONE E COSTITUZIONE NUOVE STRUTTURE

## Articolo 40 (Designazione di rappresentanti sindacali)

La Segreteria Nazionale, le Segreterie Regionali e quelle Provinciali/Linea Mobile e Addestrativa/Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo, nei rispettivi ambiti e ove è prevista per legge o per regolamento la rappresentanza sindacale, designano i propri rappresentanti sindacali **di UNARMA** in modo da assicurarne:

- a) la rappresentatività e la funzionalità;
- b) la competenza nelle materie da trattare;
- c) l'assoluta indipendenza **dell'Associazione professionale a carattere Sindacale tra militari**.

**Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire cariche sindacali i militari e gli Ufficiali di cui all'art.8 c.2 L.46/2022.**

L'organo designante impartisce le istruzioni necessarie per svolgere l'incarico. I designati devono dare tempestiva comunicazione a detto organo riguardo i problemi che possono interessare **UNARMA** e relazionare, senza ritardo, su quanto emerso dall'attività svolta.

## Articolo 41 (Sostituzione e integrazione nelle cariche vacanti)

Qualora, tra un Congresso e l'altro, **e nelle more del Congresso suppletivo annuale eventualmente da tenersi nel mese di dicembre**, in qualsiasi struttura territoriale o centrale, si viene a determinare la vacanza di componenti eletti, ovvero la necessità di integrare componenti, questi vengono **nominati fiduciarmente**, sostituiti o integrati, previa delibera dall'organo statutario competente, che per le strutture provinciali, regionali e delle specialità si individua nel Consiglio Provinciale/Metropolitano/Linea Mobile/Addestrativa e Regionale, mentre per la struttura nazionale si individua nel Direttivo Nazionale. **Le cariche individuate con le modalità appena descritte, cessano il loro mandato alla naturale scadenza del mandato sindacale e sino al nuovo Congresso Nazionale, ovvero per revoca dell'incarico su delibera del Direttivo Nazionale, anche su segnalazione dei Segretari Generali territorialmente competenti.**

L'organo che procede a quanto previsto dal punto precedente, ha l'obbligo di redigere apposito verbale da tenere agli atti fino alla scadenza del mandato del Congresso, e di inviarlo in copia:

- a) alla Segreteria Regionale e Nazionale, se il provvedimento è stato adottato dal Consiglio Provinciale;
- b) alla Segreteria Nazionale, quando il provvedimento viene adottato dal Consiglio Regionale;

La Segreteria Nazionale comunica alle Segreterie Provinciali/Linea Mobile e Addestrativa/Città Metropolitane di Milano, Roma, Napoli e Palermo e Regionali il provvedimento adottato dal Direttivo Nazionale.

## **Articolo 42** **(Costituzione nuova struttura)**

Dopo essersi tenuti i previsti Congressi per la nomina dei componenti gli organi statutari **di UNARMA**, nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una nuova struttura, il provvedimento viene adottato dalla Segreteria Nazionale. Dell'adozione del provvedimento è data comunicazione a tutte le strutture territoriali ed al Direttivo Nazionale che è chiamato a ratificarlo nella prima riunione utile.

Se la costituzione riguarda una Segreteria di Sezione il provvedimento è assunto dalla Segreteria Provinciale/Linea Mobile e Addestrativa/Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo e ratificato dal relativo Consiglio nella prima riunione utile. La Segreteria Provinciale/Linea Mobile e Addestrativa/ Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo invia copia del provvedimento alla Segreteria Regionale e Nazionale.

Parimenti per le strutture Provinciali, Regionali e delle Specialità.

# **TITOLO QUARTO**

## **INCOMPATIBILITÀ E TRASPARENZA**

### **Articolo 43** **(Incompatibilità)**

L'incompatibilità, per un appartenente a UNARMA si determina nel momento in cui viene a trovarsi in una delle condizioni appresso riportate:

- a) La carica di componente il Collegio Nazionale dei Probiviri è incompatibile con altre cariche a livello nazionale e con quelle delle Segreterie o dei Collegi dei Revisori dei Conti Regionali e Provinciali.  
Non vi è incompatibilità con la carica di Presidente **di UNARMA** che peraltro presiede il Collegio;
- b) La carica di componente del Collegio Nazionale, Regionale e Provinciale dei Revisori dei Conti è incompatibile con cariche di Segreteria o Collegi a livello nazionale, regionale o provinciale;
- c) E' incompatibile l'iscrizione ad altre OO.SS., di coloro che ricoprono cariche sindacali, ovvero siano stati affidati incarichi nell'ambito **di UNARMA**. **È incompatibile la carica dirigenziale, ovvero qualsiasi incarico affidato nell'ambito di UNARMA, prestato contemporaneamente a qualsiasi incarico ricoperto in altra Associazione professionale a carattere Sindacale tra militari (APCSM), ovvero incarichi ricoperti quali delegati/organi della Rappresentanza militare a qualsiasi livello. Quanto sopra al fine di evitare confusioni dei ruoli e preservare il ruolo appunto dialettico delle APCSM;**
- d) La carica di componente della Segreteria Nazionale e di Presidenza è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Regionali e Provinciali/linea Mobile, Addestrativa e Città Metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Palermo ed ai Collegi nazionali, regionali e provinciali;



e) La carica di componente della Segreteria Regionale è incompatibile con altre cariche in seno alle Segreterie Provinciali e Sezioni territoriali ed ai Collegi regionali e provinciali; La carica di componente della Segreteria Provinciale/linea Mobile e Addestrativa/ Città Metropolitane di Milano, Roma, Napoli e Palermo è incompatibile con altre cariche in seno alle sezioni territoriali ed ai Collegi provinciali.

Nessun socio che occupi una carica all'interno delle strutture territoriali e nazionali può ricoprire contemporaneamente due cariche, ma può ricevere deleghe specifiche dal Segretario Generale Nazionale o territoriale per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico conferito.

#### **Articolo 44 (Trasparenza)**

Tutte le attività **sindacali e di interesse sindacale**, comunque svolte dagli organi componenti le strutture **di UNARMA**, devono essere svolte nel sano principio dell'onestà, della lealtà, della chiarezza e senza privilegiare interessi personali.

## **TITOLO QUINTO**

### **SANZIONI E CONTENZIOSO**

#### **Articolo 45 (Sanzioni)**

Le sanzioni previste e per le quali si può procedere nei confronti di chi, a qualsiasi titolo, ricopre cariche o incarichi sindacali a qualsiasi livello, sono:

- a) il richiamo;
- b) la decadenza dalle cariche direttive;
- c) l'espulsione **da UNARMA**;
- d) lo scioglimento degli organi direttivi delle strutture **di UNARMA** ed il commissariamento della struttura sindacale.

La comunicazione all'organo competente per la valutazione dell'inosservanza delle disposizioni che possono dar luogo all'applicazione di una delle sanzioni innanzi citate, compete ai Segretari Generali delle Segreterie, avvalendosi anche delle segnalazioni fatte pervenire da qualsiasi iscritto ad una struttura **di UNARMA**.

La competenza ad irrogare la sanzione di cui:

- al **precedente** capo a) è del Segretario Generale o delle strutture territoriali, su delibera della Segreteria Nazionale o delle Segreterie Regionali e Provinciali, dandone tempestiva comunicazione alla Segreteria Nazionale;
- ai **precedenti** capi b-c-d è del Collegio dei Probiviri, su proposta della Segreteria Nazionale;

Di ogni provvedimento adottato deve essere redatto verbale trasmesso **alla Segreteria Nazionale** e al Collegio Nazionale dei Probiviri.

## **Articolo 46** **(Il Richiamo)**

La sanzione del richiamo si applica ai componenti degli organi delle strutture territoriali, nei confronti dei quali sia stata accertata lieve negligenza o inefficienza della struttura o la violazione non grave delle norme statutarie e/o regolamentari o la mancata attuazione delle direttive emanate dall'organo superiore. La competenza ad irrogare la sanzione del richiamo è del Segretario Generale, su delibera della Segreteria Nazionale. Del provvedimento adottato deve essere redatto verbale e trasmesso al Collegio Nazionale dei Probiviri.

## **Articolo 47** **(La decadenza dalle cariche direttive)**

La decadenza dalle cariche direttive avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza del dirigente sindacale o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio **ad UNARMA**. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento della decadenza dalle cariche direttive. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nei casi di urgenza il provvedimento di decadenza è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

## **Articolo 48** **(L'espulsione dall'Associazione professionale a carattere Sindacale tra militari "UNARMA")**

Per i casi previsti dall'articolo precedente, qualora ritenuti particolarmente gravi, nei confronti del manchevole si procede con la sanzione dell'espulsione **da UNARMA**. La competenza ad emettere la sanzione nei confronti dell'iscritto è del Collegio Nazionale dei Probiviri. Alla notifica per l'esecuzione del provvedimento provvede la Segreteria Nazionale per mezzo del Segretario Generale.

## **Articolo 49** **(Scioglimento degli organi direttivi delle strutture di UNARMA e commissariamento della struttura professionale a carattere sindacale tra militari)**

Lo scioglimento degli organi costituenti le strutture territoriali avviene a seguito di accertata, grave e persistente inefficienza di una struttura periferica **di UNARMA** o la grave violazione di norme Statutarie o il mancato rispetto delle direttive di organi superiori nel caso in cui il comportamento sia reiterato o nel caso in cui si sia tenuta una condotta che abbia comportato o possa comportare pregiudizio **ad UNARMA**. Il Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale inoltra al Collegio Nazionale dei Probiviri la richiesta del provvedimento dello scioglimento dell'organo della struttura interessata. Il Collegio delibera entro 30 giorni dalla richiesta. Spetta al Segretario Generale provvedere all'esecuzione del provvedimento del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Nei casi di urgenza il provvedimento di scioglimento è adottato dal Segretario Generale su delibera della Segreteria Nazionale e fatta salva la successiva ratifica, nei tempi sopra indicati, da parte del Collegio Nazionale dei Probiviri, cui viene immediatamente trasmesso il provvedimento.

Il Commissariamento delle strutture territoriali si applica automaticamente a quelle strutture nei cui confronti è stata applicata la sanzione dello scioglimento degli organi direttivi. Spetta al Segretario Generale di UNARMA provvedere all'esecuzione del provvedimento deliberato dal Collegio Nazionale dei Probiviri, nonché la nomina di uno o più responsabili della struttura sottoposta al provvedimento.

La gestione commissariale non può avere durata superiore a 6 mesi prorogabile di un ulteriore periodo di 4 mesi. Dovrà quindi essere svolto un Congresso Straordinario, secondo le norme congressuali stabilite nel Regolamento di riferimento.

### **Articolo 50** **(Le Sanzioni per gli organi direttivi centrali)**

Quanto previsto dal presente titolo si applica anche nei confronti dei componenti gli organi centrali delle medesime strutture. Lo stato d'accusa, di uno o più membri di cui al punto precedente, è proponibile solo se vi è la maggioranza non inferiore ai 2/3 del Direttivo Nazionale.

Il ricorso, avverso lo stato d'accusa, è ammesso: in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri; in seconda istanza al Consiglio Nazionale oppure alla Giustizia Ordinaria, Amministrativa o del Lavoro (se sarà intervenuta una disposizione di Legge specifica).

### **Articolo 51** **(I Ricorsi)**

E' sempre garantito il diritto costituzionale della difesa.

Il ricorso è proponibile:

- a) in prima istanza al Collegio Nazionale dei Probiviri
- b) in seconda istanza al Consiglio Nazionale;
- c) in tutti i casi, alla Giustizia Ordinaria (o altro organo giurisdizionale se previsto da una disposizione di Legge specifica).

Il ricorso deve essere presentato in prima istanza all'Autorità che ha irrogato la sanzione entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, consegnando altresì eventuali memorie difensive. I 10 giorni si intendono calendariali, vanno pertanto considerati anche i giorni prefestivi e festivi.

Nel caso di ricorso in seconda istanza i termini di presentazione dello stesso salgono a 15 giorni. **I 15 giorni si intendono calendariali.**

Le commissioni che esamineranno i ricorsi avranno massimo 30 giorni consecutivi per comunicare la decisione motivata, che andrà immediatamente notificata al ricorrente.

Quando vengano adottati provvedimenti disciplinari nei confronti di organi direttivi di UNARMA, avverso i quali provvedimenti pende ricorso, l'attività sindacale del ricorrente, in pendenza di giudizio, è comunque sospesa, ad eccezione dei casi di cui alla legge 1034/71 in riferimento al precedente punto 2 comma c).

I componenti del Collegio dei Probiviri, effettivo o supplente, o della Segreteria nazionale, sia di prima che di seconda istanza, deve astenersi in tutti i casi in cui abbia un interesse nel procedimento, quando sia teste, se una delle parti o un suo difensore è suo prossimo congiunto, se con una delle parti o suoi difensori vi è grave inimicizia ed in ogni altro caso in cui sussistano altre gravi ragioni di convenienza. Ove l'astensione riguardi il Presidente, l'autorizzazione andrà

richiesta al Consiglio Direttivo. In caso di astensione o riconsunzione del Presidente di una Commissione, il Collegio ricostituito per mezzo di un supplente nomina tra i propri membri un presidente facente funzione per il procedimento.

## **TITOLO SESTO**

### **QUOTA ASSOCIATIVA – GESTIONE E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

#### **Articolo 52**

##### **(La Quota associativa e sua Ripartizione)**

Il Direttivo Nazionale stabilisce la quota associativa e la misura percentuale della ripartizione fra le strutture territoriali e nazionale. Le quote verranno versate dagli iscritti, esclusivamente, con delega stipendiale.

Qualora nell'ambito provinciale, interregionale o regionale non sono state costituite le strutture e/o gli organi di gestione e fino a quando non saranno nominati ed operativi, alla gestione amministrativa-contabile delle quote associative, si provvede con iscrizione nella contabilità della Segreteria Nazionale.

#### **Articolo 53**

##### **(Responsabilità Amministrativa)**

I componenti degli organismi centrali e periferici **di UNARMA** che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque. All'assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto **dell'Associazione professionale a carattere Sindacale tra militari**, non si può provvedere a sanare l'obbligazione con l'utilizzo di qualsivoglia bene o fondo **di UNARMA**.

Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale. La Segreteria Nazionale per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi **di UNARMA**, può disporre verifiche sulla gestione amministrativo-contabile delle strutture periferiche.

Le Segreterie Provinciali, interregionali e Regionali, nonché quella Nazionale, possono avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell'apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

# TITOLO SETTIMO

## DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 54

#### (Disposizioni sul patrimonio di UNARMA)

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile né restituibile. Le modifiche al presente Statuto devono essere deliberate dal Congresso Nazionale/Consiglio Nazionale con la maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, esclusi dal computo i voti nulli e gli astenuti;

Durante la vita di UNARMA, è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;

In caso di scioglimento di UNARMA, a qualunque causa esso sia dovuto, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione stessa, ad altra struttura sindacale con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito l'organismo di controllo previsto dall'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

UNARMA non persegue scopi di lucro.

### Articolo 55

#### (Tutela legale)

Sono assolte dall'Associazione professionale a carattere sindacale UNARMA le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi instaurati nei confronti dei componenti della Segreteria Nazionale, della Segreteria di Presidenza e delle Segreterie di ogni livello della struttura organizzativa, in ragione delle attività di natura sindacale da essi svolte, anche qualora gli stessi siano cessati dall'incarico, ma il procedimento abbia ad oggetto fatti pregressi compiuti in costanza di carica di natura sindacale ad ogni livello.

### Articolo 56

#### (La Gratuità delle cariche)

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono a titolo gratuito.

Nel caso una Legge quadro di riferimento regolasse diversamente la materia, il presente articolo sarà modificato a cura del Consiglio Nazionale che si avvarrà degli uffici e delle commissioni a ciò preposte.

### Articolo 57

#### (Norma transitoria)

Durante la fase costitutiva di UNARMA i costituenti nominano, fino al congresso nazionale, il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto, i Segretari Nazionali, mentre il Direttivo Nazionale nominerà il Presidente, i Vice Presidenti e tutti i segretari delle strutture territoriali regionali, interregionali, provinciali, della Linea Mobile e Addestrativa, specializzata e sezionali, al fine di dare attuazione alla campagna di tesseramento e dare vita all'organizzazione territoriale ai vari livelli;

Tutte le cariche hanno carattere provvisorio fino alle elezioni, a seguito di Congresso.

Il Direttivo Nazionale, o nei casi di urgenza la Segreteria Nazionale, provvederà alla nomina del Collegio Nazionali dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri e dei dirigenti degli uffici e commissioni nazionali, oltre alle nomine di cui al precedente comma 1;

La maggioranza dei 2/3 del Direttivo Nazionale, o nei casi di urgenza la Segreteria Nazionale, potrà revocare in qualsiasi momento ciascuna carica dell'Associazione centrale e territoriale assegnate provvisoriamente all'atto della costituzione, motivando il provvedimento ed informando il Collegio

Nazionale dei Probiviri;

Nelle more della celebrazione del Congresso, l'esclusione di un socio sarà deliberata dal Direttivo Nazionale e dal Collegio Nazionale dei Probiviri;

La fase transitoria terminerà con la chiusura delle fasi congressuali.

### **Articolo 58** **(Norma finale)**

E' fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali **di UNARMA** di rispettare il presente Statuto. Il Segretario Generale **di UNARMA** dovrà provvedere, dopo l'approvazione del Ministero della Difesa, alla registrazione del presente Statuto, composto da numero 58 articoli, curandosi, altresì, della sua applicazione.